

## **REGOLAMENTO**

**Sistema di qualificazione delle Imprese per la  
fornitura di gasolio per autotrazione a basso tenore  
di zolfo (contenuto massimo di zolfo 10 PPM)  
avente le caratteristiche indicate nella norma UNI  
EN 590 - ultima edizione in vigore**

## **Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente documento disciplina il Sistema di Qualificazione di fornitori di Gasolio a basso tenore di zolfo (contenuto massimo di zolfo 10 PPM) avente le caratteristiche indicate nella norma UNI EN 590 – ultima edizione in vigore, istituito da FNM Autoservizi S.p.A. ai sensi dell'art. 232 D.Lgs. 163/06.

Il Sistema è volto alla definizione di un elenco di soggetti di comprovata idoneità e capacità nell'ambito del quale individuare i concorrenti che verranno invitati a partecipare a singole procedure negoziate.

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare la procedura di iscrizione dei soggetti interessati (verifica del possesso dei requisiti di ammissione e del mantenimento degli stessi in capo agli iscritti) nonché ad individuare le modalità di espletamento delle procedure di affidamento dei singoli appalti.

La durata del Sistema è illimitata, FNMA si riserva la facoltà di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il presente sistema di qualificazione in ogni momento.

L'esistenza del Sistema ed i requisiti richiesti per l'accesso allo stesso sono oggetto di apposito avviso pubblicato sulla G.U.C.E. n. S 84 del 30/04/2011 e sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.53 del 6/572011: la relativa documentazione è altresì disponibile nel sito web istituzionale di FNMA ossia all'indirizzo [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it) sezione Bandi e Gare.

## **Art.2 DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

I Soggetti interessati all'iscrizione nel Sistema devono formulare una specifica Domanda di Qualificazione che dovrà pervenire in busta chiusa al seguente recapito:

FNM Autoservizi S.p.A.  
Servizio Gare, Appalti ed Acquisti – Sistema di qualificazione fornitori gasolio  
Piazzale Cadorna n. 14  
20123 Milano

La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale) ed essere corredata della documentazione prevista dall'art.III.1.1) dell'Avviso.

## **Art. 3 ESITO DELAL DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

FNMA provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine cronologico con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.

Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, FNMA comunica l'esito del procedimento di qualificazione: qualora FNMA ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro tale termine comunica al soggetto richiedente la nuova

data entro la quale sarà emesso l'esito del procedimento di qualificazione, data che comunque non può eccedere i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda completa.

Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di qualificazione è sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di 60 giorni è da intendere al netto del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.

La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro i termini indicati nella richiesta e comunque non oltre 30 mesi dalla stessa, farà decadere la domanda di qualificazione.

I soggetti qualificati sono informati dell'avvenuta qualificazione tramite comunicazione scritta. L'esito negativo della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto richiedente con l'indicazione dei motivi.

L'iscrizione è subordinata all'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'Avviso: a tale scopo FNMA potrà richiedere ai candidati la produzione di documentazione a comprova delle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 445/2000 e svolgere verifiche presso gli enti competenti (Casellario Giudiziale, INPS, INAIL, Agenzia entrate, ecc.).

I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a FNMA tutte le variazioni dei requisiti che sono influenti ai fini della qualificazione. I nuovi requisiti sono valutati secondo i criteri indicati nel presente Regolamento e gli esiti della valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso di esito negativo con riflessi sulla qualificazione posseduta.

La comunicazione di variazione deve essere effettuata, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione, nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

Ai fini del mantenimento della qualificazione, FNMA può disporre l'esecuzione di verifiche tecniche per accertare il reale mantenimento degli altri requisiti previsti: l'esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi.

#### **Art. 4 CANCELLAZIONE DAL SISTEMA**

FNMA si riserva di procedere alla cancellazione dell'iscrizione dei fornitori dal Sistema nei seguenti casi:

1. cessazione di attività;
2. richiesta di cancellazione presentata dall'Impresa interessata;
3. accertata non veridicità di una o più dichiarazioni rese;
4. venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione;
5. fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;
6. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;
7. intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione al Sistema.

## **Art. 5 ESPLETAMENTO DELLE SINGOLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

In caso di ricorso al presente Sistema, FNMA invita a tali gare, senza preventiva pubblicazione del bando, tutti i soggetti qualificati.

La durata ed il quantitativo di ogni appalto di fornitura verrà stabilita di volta in volta da FNMA o dalle Società che dovessero aderire al presente Sistema.

Verranno contattate tutte le imprese qualificate entro il 30 del bimestre antecedente la richiesta di offerta (es. richiesta di offerta del 02/02 - saranno invitate tutte le Imprese qualificate entro il 31/12): tali soggetti riceveranno lettere di invito contenenti le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere ai fini del corretto svolgimento della gara, compresa anche la possibilità di presentarsi in forma riunita tra soggetti già provvisti di qualificazione.

La lettera d'invito può prevedere l'obbligo per i concorrenti di rilasciare una specifica dichiarazione, eventualmente corredata da adeguata documentazione, in merito alla sussistenza delle condizioni che hanno consentito la qualificazione.

Le lettere d'invito contengono, inoltre, espliciti riferimenti alle modalità di subappalto per le prestazioni oggetto della gara e rientranti nel Sistema.

FNMA si riserva la facoltà di non invitare a gara quei soggetti che abbiano in corso di esecuzione con FNMA stessa, con altre società del Gruppo FNM o comunque legate ad FNM da rapporti di controllo o colleganza ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, altri contratti della medesima tipologia di prestazioni oggetto della gara stessa qualora le prestazioni già affidate e quelle da affidare si sovrappongano temporalmente.

## **ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti, ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini della verifica dei requisiti richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara.

Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema.

18.3. Il titolare del trattamento di tali dati è FNM Autoservizi S.p.A. con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di FNMA.

Il trattamento dei dati personali è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni eventualmente anche tramite soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione delle Direttive Comunitarie nel caso in cui tali soggetti terzi comunichino l'utilizzo del presente Sistema.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.